

Glossario

Introduzione

Che differenza c'è tra Consiglio degli Stati e Consiglio nazionale? Da chi è composta l'Assemblea federale? E il Consiglio federale come viene eletto? Come funziona la ripartizione dei seggi? Per trovare risposta a questi e a molti altri quesiti i cittadini svizzeri hanno la possibilità di consultare il glossario per le Elezioni federali. Definizioni concise ma mirate per chiarire tutti i dubbi sul principale evento elettorale dell'autunno svizzero.

Chi desiderasse ottenere informazioni più approfondite sul tema della civica in generale può ordinare il cd-rom e il manuale "Civimatic" compilando il modulo presente su www.ti.ch/civica. Oppure visitando la pagina web dell'Amministrazione federale www.admin.ch

Ulteriori dettagli e approfondimenti sul tema delle Elezioni cantonali sono presenti sul sito www.ti.ch/diritti-politici.

Attori

Elettori: è l'insieme delle persone che esercitano i diritti politici, ossia ogni cittadino svizzero che ha compiuto il diciottesimo anno di età ed è domiciliato in Svizzera. A determinate condizioni anche i cittadini svizzeri domiciliati all'estero possono esercitare i diritti politici.

Deputato: persona eletta al potere legislativo. In un sistema democratico, i deputati sono i rappresentanti del Popolo.

Assemblea federale: denominata anche "Parlamento Svizzero" o "Camere federali", esercita il potere legislativo dello Stato. Essa si compone di due camere, aventi pari diritti: il Consiglio nazionale (Camera bassa) e il Consiglio degli Stati (Camera alta). Tra i suoi compiti principali elegge il Consiglio federale.

Il Consiglio nazionale: è composto da 200 membri che rappresentano il Popolo. I seggi sono ripartiti tra i Cantoni proporzionalmente alla loro popolazione. I membri del Consiglio nazionale sono eletti dal popolo a suffragio diretto secondo il sistema proporzionale ogni quattro anni.

Il Consiglio degli Stati: è composto da 46 membri e rappresenta i Cantoni. I Cantoni di Obvaldo, Nidvaldo, Basilea Città, Basilea Campagna, Appenzello Esterno e Appenzello Interno eleggono un deputato ciascuno; gli altri Cantoni due.

Consiglio federale: è composto da 7 membri eletti ogni 4 anni dall'Assemblea federale e detiene il potere esecutivo. Dirige in forma collegiale gli affari della Confederazione organizzando ed esercitando la propria attività per mezzo di sette Dipartimenti.

Cancelleria federale: è lo Stato maggiore del Consiglio federale e svolge un ruolo di coordinamento tra quest'ultimo, l'Amministrazione federale, l'Assemblea federale e la popolazione.

Tribunali: esercitano il potere giudiziario e hanno giurisdizione in materia civile, penale e amministrativa. In base al principio della separazione dei poteri, essi decidono in modo indipendente e non ricevono istruzioni e ingiunzioni né dal Parlamento né dal Governo

Cantoni: denominati anche Stati, sono 26. Ogni Cantone possiede una propria Costituzione, un Governo, un Parlamento e Tribunali propri.

Informazioni specifiche sulle elezioni

Candidato: persona che si presenta alle elezioni per assumere una carica politica.

Ballottaggio: nelle elezioni basate sul sistema maggioritario, se la maggioranza assoluta non è raggiunta si ripetono le operazioni di voto.

Cancellazione: è la possibilità di cancellare, tracciando una riga, il nome di alcuni candidati presenti su una scheda.

Cumulo: è la possibilità di raddoppiare su una scheda il nome dei candidati preferiti (non più di due volte).

Diritti politici: diritti fondamentali che consentono ai cittadini di partecipare alla formazione del diritto e della politica dello Stato (diritto di voto, diritto di elezione e di eleggibilità, diritto di iniziativa e diritto di referendum).

Elezione federale: la popolazione della Svizzera è chiamata alle urne per eleggere le persone che le rappresentano in Governo e in Parlamento per 4 anni. L'ultima elezione federale ha avuto luogo il 23 ottobre 2011.

Legislatura: periodo della durata di quattro anni che intercorre tra un'elezione e l'altra, nel quale restano in carica il Consiglio federale e l'Assemblea federale (Consiglio nazionale e Consiglio degli Stati).

Liste: insieme di candidature presentate da un medesimo gruppo di persone.

Panachage: nelle elezioni che avvengono sulla base del sistema proporzionale (Consiglio nazionale) gli elettori hanno la possibilità di votare candidati appartenenti a liste differenti. I voti di panachage rappresentano le preferenze di voto attribuite al singolo candidato non appartenente alla lista prescelta.

Partito politico: associazione di persone unite da una comune ideologia in merito alla gestione dello Stato e della società.

Preferenza: voto attribuito a uno specifico candidato. L'elettore può esprimere al massimo un numero di preferenze pari al numero dei seggi da attribuire.

Quoziente: è una formula utilizzata nel sistema proporzionale che consente di trasformare i voti degli elettori in seggi. Si utilizza solo per l'elezione del Consiglio nazionale.

Ripartizione dei seggi: in Ticino la ripartizione dei seggi per il Consiglio nazionale avviene con il sistema proporzionale, mentre per il Consiglio degli Stati avviene con il sistema maggioritario.

Risultati finali: risultati definitivi consultabili al termine dello scrutinio delle schede elettorali.

Risultati parziali: dati consultabili dopo lo scrutinio di una parte delle schede elettorali.

Scheda prestampata (secca): denominata anche invariata o non modificata. L'elettore non indica alcuna preferenza, ma si limita a scegliere una lista. Questa modalità è valida per l'elezione del Consiglio nazionale.

con cancellazione a mano di nomi di candidati: l'elettore sceglie una scheda intestata ad una lista. Può cancellare a mano uno o più candidati (massimo sette). La scheda è valida solo se contiene almeno un nome di un candidato in lista.

con cancellazione e cumulo a mano di nomi di candidati: l'elettore sceglie una scheda intestata a una lista e procede alla cancellazione e al cumulo di candidati.

Scheda senza intestazione: l'elettore compila a mano la scheda elettorale vergine contenuta nel materiale di voto con i nomi dei candidati che ha scelto, scrivendo a mano il nome di almeno un candidato.

intestata dall'elettore con cumulo di candidati: l'elettore scrive la denominazione della lista. Può figurare due volte il nome del medesimo candidato (cumulo). Questa modalità è valida per l'elezione del Consiglio nazionale.

con l'inserimento di candidati di diverse liste: l'elettore inserisce i candidati preferiti provenienti dalle differenti liste. Il nome del medesimo candidato può figurare al massimo due volte (cumulo). Questa modalità è valida per l'elezione del Consiglio nazionale.

Scheda variata: scheda con almeno una modifica a mano. L'elettore esprime la propria preferenza per determinati candidati, sia all'interno sia fuori dalla lista prescelta. Questa modalità è valida per l'elezione del Consiglio nazionale.

Schede bianche: schede nelle quali non è stata indicata una scelta né di lista né di candidati.

Schede nulle: schede che non sono state compilate in modo corretto e che non sono quindi prese in considerazione ai fini del risultato.

Schede valide: l'elettore esprime correttamente le sue scelte.

Scrutinio: controllo e conteggio dei voti espressi in un'elezione.

Seggio: il "posto" che una lista ottiene in un organismo di rappresentanza politica.

Seggio elettorale (ufficio elettorale): luogo nel quale l'avente diritto di voto consegna la scheda di voto alle autorità.

Sistema proporzionale: i seggi sono attribuiti ai partiti proporzionalmente al numero di voti ottenuti. L'elezione del Consiglio nazionale avviene secondo questo sistema.

Sistema maggioritario: gli elettori votano le persone. I seggi sono attribuiti ai candidati che ottengono più voti. Avviene secondo questo sistema l'elezione del Consiglio degli Stati.

Votanti: persone che effettivamente partecipano agli appuntamenti elettorali recandosi alle urne o attraverso il voto per corrispondenza.

Votazione popolare: procedura con cui i cittadini che esercitano i diritti politici approvano o respingono una proposta sulla quale sono chiamati a esprimersi.

Voto: atto con cui i cittadini esprimono la loro opinione nell'ambito di un'elezione o di una presa di decisione.

Voti bianchi: voti non espressi nelle schede senza intestazione.

Voti di lista (Suffragi di partito): è la somma dei voti emessi e dei voti non emessi determinante per la ripartizione dei seggi. Valgono unicamente per l'elezione del Consiglio nazionale.

Voti emessi: somma dei voti di tutti i candidati della medesima lista.

Voti non emessi: voti preferenziali che non sono attivati in favore del singolo candidato, ma che sono comunque attribuiti alla lista votata e che entrano quindi nel computo per l'attribuzione dei seggi. Questa modalità è utilizzata solo per il Consiglio nazionale.

Voti preferenziali: voti attribuiti esplicitamente dall'elettore ai candidati.

Le definizioni sono state riprese per la maggior parte dal cd-rom "Civimatic, la civica tradotta in processi istituzionali schematici". Alcuni termini sono stati invece tratti dal materiale di voto edito dall'Amministrazione cantonale e dalla pubblicazione "Istituzioni politiche svizzere", edizioni lep. Altre informazioni sono state riprese dalla pubblicazione per le istruzioni di voto edita dalla Cancelleria dello Stato, dal sito web ch.ch e dalla pubblicazione "ABC dei diritti politici" edita dalla Cancelleria federale.